CAMERA DEI DEPUTATI N. 1516

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OLIVO

Norme per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini portatori di minorazioni motorio-visive

Presentata il 26 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La seguente proposta di legge, elaborata anche sulla base di indicazioni della Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, vuole esprimere un nuovo approccio ai problemi dell'inserimento dei disabili ed alle possibilità di trasformare la loro condizione: da assistiti a contribuenti. La presente proposta di legge è stata elaborata prima del compimento dell'*iter* parlamentare che ha portato poi alla approvazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (cui comunque si rinvia in conclusione dell'articolo 2), ma mantiene intatta la sua attualità.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Facilitazioni per i minorati affittuari o scomputanti nell'edilizia pubblica economica e popolare).

1. I cittadini italiani che siano riconosciuti invalidi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e della legge 11 febbraio 1980, n. 18, con un'invalidità permanente non inferiore al 90 per cento ed i ciechi riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, che abbiano un reddito annuo non superiore a lire 24 milioni, nonché i cittadini italiani ricoverati a tempo pieno in istituti per invalidi o ciechi, godono del diritto di precedenza e di altre agevolazioni in ogni genere di graduatoria e di facilitazioni economiche per l'assegnazione e lo scomputo di alloggi di edilizia pubblica economica e popolare ad uso abitativo.

2. I bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica economica e popolare, anche ai sensi dell'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che non rispettino le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono revocati.

3. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con apposito decreto i criteri e le modalità di formulazione delle graduatorie e dei bandi di concorso e determina le agevolazioni di cui al presente articolo.

ART. 2.

(Procedure d'urgenza per i proprietari minorati che intendono risolvere il contratto di locazione per giusta causa).

1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, che documentino che l'abitazione di

proprietà, concessa in locazione, possegga potenzialmente le caratteristiche architettoniche di facile accessibilità rispetto alle proprie minorazioni per essere usata come prima casa, ovvero possegga caratteristiche in tal senso migliori rispetto all'abitazione in cui vivono, possono chiedere la liberazione della stessa dai locatari per giusta causa per uso proprio, con particolari procedure d'urgenza per l'esecutività, stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

2. La richiesta di cui al comma 1 in ogni caso è ammessa per il solo ottenimento della prima casa ad uso proprio. La casa non può essere alienata o locata ad altri prima del compimento di cinque anni a partire dalla data del rilascio per giusta causa.

3. Per tutti i cittadini italiani di cui all'articolo 1 restano in vigore i contributi di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1516
Lire 500